


Start-up innovativa col brevetto depositato

Può essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese la start-up innovativa che ha già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in attesa di registrazione dello stesso. Il legislatore consente che anche il depositario e il licenziatario, in quanto utilizzatori dell'opera dell'ingegno (il primo in proprio, il secondo per titolo derivativo) possano accedere al regime speciale delle start-up innovative (e delle pmi innovative), coesistendo le altre condizioni. Fra i requisiti alternativi richiesti per la qualifica di start-up e pmi innovative, vi rientra l'essere «titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore». Questo è quanto sostiene il ministero dello sviluppo economico in materia di diritti di privativa industriale relativi a programmi software delle start-up e pmi innovative con i pareri del 29 ottobre 2015 nn. 218415 e 218430.

DIRITTI PRIVATIVA INDUSTRIALE. Il legislatore dispone che la start-up possa essere non soltanto titolare o licenziataria ma anche «depositaria» di tale privativa. Questo significa che il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui la start-up avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone ancora l'esito. Pertanto, ove la società abbia già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in attesa di registrazione, appare verificato il

requisito «dell'essere depositaria», e in quanto tale appare iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese». Questo è quanto espresso con parere Mise del 29 ottobre 2015 n. 218430.

TITOLARITÀ DEI DIRITTI RELATIVI A UN PROGRAMMA per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. Atteso che il legislatore ha utilizzato il termine «titolare» anziché «autore» ovvero «colui il quale ha pubblicato



un programma», sembra che abbia voluto ampliare la platea, ricomprendendo chi, nel momento in cui chiede la registrazione della start-up presso la sezione speciale del registro delle imprese (o conferma la sussistenza dei requisiti alternativi previsti dalla legge), sia «titolare» dei suddetti diritti, prescindendo dall'atto da cui derivi detta titolarità (quindi anche in virtù di un contratto che consenta l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico, come indicato poc'anzi). Questo è quanto espresso con parere Mise del 29 ottobre 2015 n. 218415.

Marco Ottaviano